

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2017**, il giorno **19** del mese di **ottobre**, alle ore **17,30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Squartecchia, Coco, Di Silvestre, Galasso, Schiona, Scoponi, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)
- 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)
- 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE SCOPONI)
- 7) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 8) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE PESCARA SU LIQUIDAZIONI COMPENSI AVVOCATI
- 9) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCILLI)
- 10) ESAME POSIZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCILLI)
- 11) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU ISCRIZIONE ABOGADOS
- 12) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE
- 13) NOTIFICAZIONE DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE
- 14) DELIBERA CDD 22/9/2017 SU PROVVEDIMENTI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- 15) CONVENZIONE TRIBUNALE E TA.R. PER TIROCINIO FORMATIVO
- 16) COMUNICAZIONE AVV. *
- 17) RICHIESTA SIG. *

- 18) COSTITUZIONE CONSIGLIO CCIAA CHIETI PESCARA
- 19) PREVENTIVO DITTA AQUILA FORNITURA BADGE E ESTENSIONE CONFIGURAZIONI
- 20) ISTANZA AVV. *
- 21) ISTANZA AVV. *
- 22) ISTANZA AVV. *
- 23) ISTANZE INSERIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO INTERRATO
- 24) DELIBERA COA PALERMO SU POLIZZA R.C. E POLIZZA INFORTUNI (RELATORE SCOPONI)
- 25) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO
- 26) COMUNICAZIONE SITO WEB AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
- 27) DELIBERA DIRETTIVO UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA SU DDL 2681 (RELATORE SCHIONA)
- 28) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO)
- 29) MODIFICA ARTT. 20 E 27 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 30) RINNOVO POLIZZA ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 31) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 32) RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- 33) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (12/10/2017), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che l'8 novembre 2017, presso il CNF, si terrà l'incontro dell'Agorà degli Ordini. Il COA, preso atto, indica il cons. di Bartolomeo per il gruppo relativo alla formazione continua e il cons. Mancinelli per le problematiche operative dei COA.
- b) Il Presidente rende noto che l'8 novembre 2017, presso il CNF, si terrà l'incontro dell'Agorà dei Progetti. Il COA prende atto.
- c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'Avv. Lando Sciuba la lettera del Procuratore della Repubblica di Torino in ricordo del figlio Avv. Andrea Spataro. Il COA prende atto e delibera di diffondere la lettera del Dott. Armando Spataro agli iscritti con lettera informativa.
- d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di L'Aquila comunicazione sulla Giornata Europea della Giustizia Civile 2017. Il COA prende atto.
- e) Il Presidente rende noto che è pervenuto l'esito delle elezioni per il rinnovo dei componenti dell'Ordine degli Avvocati di Roma e degli altri Ordini che hanno provveduto alla comunicazione del rinnovo. Il COA prende atto.

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Scoponi

- f) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha richiesto un aiuto economico. Il Consiglio, preso atto, delibera di richiedere al delegato della Cassa Forense di verificare se l'avv. * abbia diritto a forme di previdenza dalla stessa. Riserva ogni decisione sull'erogazione di un contributo da parte del COA in occasione della verifica periodica delle richieste di sostegno.
- g) Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha trasmesso la delibera assunta nella seduta del 5/10/2017 in materia di specializzazioni. Il COA, preso atto, delibera di aderire alla preoccupazione espressa dal COA di Milano in relazione alla situazione di stallo sull'attuazione dell'art. 9 L.P. e delibera di aderire all'invito alle istituzioni forensi a farsi promotrici di iniziative nei confronti del Ministro per l'adozione del regolamento che disciplina le specializzazioni.
- h) Il Presidente rende noto che è stata formata la graduatoria per l'accesso al parcheggio interrato del Palazzo di Giustizia. Il COA, preso atto della graduatoria formata a seguito dell'invito rivolto agli iscritti con lettera informativa del 19/09/2017, delibera la pubblicazione sul sito del COA. Rilevato che nelle more si è reso disponibile il posto già assegnato all'Avv. *, cancellato dall'albo, delibera il rilascio del badge in favore dell'Avv. *, primo avente diritto nella citata graduatoria.

Alle ore 18,47 entra e partecipa alla seduta il cons. Schiona

- i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la proposta di modifica dell'art. 33, comma 3, del Reg. 2/14 relativo al procedimento disciplinare. Il COA prende atto.

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)

- a) Il COA, letta l'istanza della dott. * (iscritta Registro 27/04/2017) di esonero dalla pratica per il secondo e terzo semestre in quanto iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Roma Tor Vergata, delibera l'esonero riservando ogni provvedimento all'esito del conseguimento del diploma SSPL.
- b) Il COA, letta l'istanza della dott. * (iscritta Registro 20/4/2017) di esonero dalla Scuola Forense poiché dal 1/9/2017 svolge il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Pescara, delibera l'esonero per il periodo di un anno, fermo restando l'obbligo di frequenza della scuola nei sei mesi di frequenza obbligatoria dello studio ai fini della pratica.
- c) Il COA, letta l'istanza del dott. * (iscritto Registro 1/12/2016) di sospensione della pratica dal 24/5/2017 al 16/10/2017, prende atto, ritenuto che la giustificazione addotta è conforme all'art.7 del DM 70/16.
- d) Il COA,

in relazione alla posizione della dott.ssa *,
preso atto che la stessa ha inviato certificazione relativa alla regolare frequenza del master per il quale aveva richiesto ed ottenuto l'esonero dalla scuola forense;

preso atto che in data odierna è stata richiesta all'avv. * attestazione della frequenza studio, non depositata dalla praticante, per il secondo e terzo semestre;

rilevato che, in relazione alle copie di alcuni verbali prodotte dalla dott.ssa * per il secondo e terzo semestre indicati in unico contesto nella pagina riservata al secondo semestre di pratica, l'attestazione della presenza ai fini della pratica risulta vergata al di fuori del rigo del foglio del verbale, con diversa grafia rispetto a quella di redazione del verbale,

dispone la verifica della conformità agli originali, nonché l'acquisizione di eventuali copie estratte dagli Avvocati procuratori delle parti, in relazione ai seguenti verbali:

- 1) Giudice di Pace di Chieti (erroneamente riportato in libretto come Tribunale), GdP Cacciatore, n.*/2016 RG, ricorrente *, udienza 22/2/17 nella quale era assente il dominus *;
- 2) Giudice di Pace di Pescara (erroneamente riportato in libretto come Tribunale), GdP non individuato, n. */16 RG, */*, udienza di solo rinvio del 30/11/16, Legale di controparte Avv. *, non indicato il nome;
- 3) Giudice di Pace di Pescara (erroneamente riportato in libretto come Tribunale), GdP non individuato, n. */17 RG, */*, udienza di solo rinvio 12/12/16, udienza 20/01/17, udienza 13/2/17, udienza 06/4/17, Legale di controparte Avv. *;
- 4) Giudice di Pace di Potenza (erroneamente indicato in libretto come Tribunale), GdP Brunetti, n. */2016 RG, */*, causa che non risulta del dominus, Avv. *, udienze del 16/01/17 e 31/01/17, non vi è Legale di controparte.
- 5) Tribunale di Pescara, Giudice del lavoro Dott. De Cesare, n. */15 RG Lav., */*, udienza 27/01/17 redatta con verbale telematico, la presenza ai fini della pratica risulta aggiunta con diverso carattere, Legale di controparte *.

Manda al cons. Segretario per quanto necessario all'adempimento e riserva all'esito ogni decisione, rilevando in ogni caso fin da ora che nel libretto non sono riportate le questioni giuridiche e gli atti processuali.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Credico Francesca
- b) reiscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Catani Marco e ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di prima iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero sino al 03/09/2021;
- a) autorizzare il Dott. Morelli Lorenzo ad esercitare attività professionale in sostituzione del dominus avv. Ritucci Alessio ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e per il periodo di cinque anni, come da separati e distinti provvedimenti;

- c) rilasciare all'Avv. * il nulla-osta per il trasferimento all'Ordine di *;
- d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. * su domanda del 16/10/2017.
- e) Il Consigliere Segretario, riguardo alle due comunicazioni della dott.ssa *, pervenute a mezzo mail nelle date 09 e 16/10/17, riferisce che non risulta acquisita al protocollo alcuna richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dalla dott.ssa *. Quest'ultima è pertanto ad oggi iscritta nel Registro, con conseguente obbligo di corrispondere il contributo annuale. Peraltro, la dott.ssa * non allega documentazione della segreteria attestante il deposito, limitandosi ad imputare al COA un preteso, oltre che improbabile, smarrimento dell'istanza. In ogni caso, poiché nella mail del 09/10/17 l'interessata dichiara di essere residente all'estero e, di fatto, di non essere più interessata al prosieguo della pratica forense, il COA potrebbe ritenere detta comunicazione mail equivalente ad una richiesta di cancellazione dal Registro e pertanto provvedere in conformità.
Il COA, preso atto, considerata la mail 09/10/17 della dott.ssa * quale istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine, delibera in conformità con decorrenza da detta data.
- f) Il Consiglio, vista l'istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti presentata dalla dott.ssa * nella quale la stessa dichiara di svolgere, oltre alla pratica presso l'Ufficio Legale INPS di Pescara dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 15 e il venerdì dalle 9 alle 13, anche l'attività di dipendente amministrativo della *, delibera di richiedere alla stessa precisazioni in merito all'orario di lavoro, così da poterne valutare la compatibilità con gli obblighi legati allo svolgimento della pratica.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 22/08/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 17/10/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/10/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il riconoscimento di rapporto di lavoro irregolare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti degli eredi del Sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 17/10/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della Sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/10/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un ulteriore termine di 10 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione dell'autocertificazione dei redditi dell'istante correttamente compilata, ai sensi dell'art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 29/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/10/2017, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 02/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/10/2017, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di amministratore di sostegno per i Sig.ri * e * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 02/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 17/10/2017, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la modifica delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della Sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 03/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/10/2017, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla Sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 05/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/10/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal Sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,

T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. *2107 R.G. per accertamento tecnico preventivo dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 10/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2016 R.G. per espropriazione mobiliare presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro * E *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dai Sig.ri * (n. a * il *) e * (n. a * il *) depositata in data 10/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza del Sig. * (n. a * il *) depositata in data 11/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2015 R.G. per opposizione all'esecuzione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza del Sig. * (n. a * il *) depositata in data 11/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del

Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per convalida di sfratto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ripetizione di indebito dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente a *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente a *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di intimazione di sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dei Sig.ri * (n. a * il *) e * (n. a * il *) depositata in data 13/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 284/2010 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro BANCA *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dei diritti dei figli minori nati da genitori non coniugati dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR

30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare n. */2015 R.G. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica dell'ordinanza emessa in materia di affidamento del figlio con regolamentazione del diritto di visita dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. e norme speciali) dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro * (n. a * il *), ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento congiunto per divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente a *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli Guido, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al già pendente procedimento n. */2017 R.G. per la dichiarazione di fallimento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

**6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE
(RELATORE SCOPONI)**

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 17/10/2017, delibera di dispensare dall'obbligo della formazione professionale continua:

l'Avv. *, parzialmente al 50% dal 1.01.2017 al 18.09.2017 ex art. 17 Reg. coord. COA per la formazione;

l'Avv. *, parzialmente al 50% dal 13.09.2017 al 31.12.2019 ex art. 17 Reg. coord. COA per la formazione, riservando ogni ulteriore provvedimento in relazione al successivo triennio formativo;

l'Avv. *, parzialmente al 50% dal 19.09.2017 al 31.12.2019 ex art. 17 Reg. coord. COA per la formazione, riservando ogni ulteriore provvedimento in relazione al successivo triennio formativo;

l'Avv. *, totalmente dal 1.01.2017 al 22.01.2018 ex art. 16 Reg. coord. COA e parzialmente dal 23.01.2018 al 31.12.2019 ex art. 17 Reg. coord. COA per la formazione, riservando ogni ulteriore provvedimento in relazione al successivo triennio formativo;

l'Avv. *, totalmente dal 3.04.2017 al 3.06.2018 ex art. 16 Reg. coord. COA e parzialmente dal 4.06.2018 al 31.12.2019 ex art. 17 Reg. coord. COA per la formazione, riservando ogni ulteriore provvedimento in relazione al successivo triennio formativo.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. *, considerato il precedente esonero al 100% e verificata la permanenza della situazione di difficoltà già valutata per il precedente triennio, e ritenuto che si tratta dell'ultimo anno di obbligo formativo in considerazione dell'anzianità di iscrizione, delibera l'esonero totale.

B) VARIE

Il Consiglio,

letta la proposta della Commissione Formazione la quale, *"vista la comunicazione dell'Associazione del Centro Servizi per il Volontariato - CSV, avente ad oggetto la promozione di una mostra dal titolo: "Barabba: dall'amore nessuno fugge", che si svolgerà presso il Tribunale di Pescara dal 6 al 16 novembre 2017, volta a sensibilizzare l'attenzione degli operatori e della opinione pubblica sulla condizione carceraria e sulle attività svolte dalle associazioni di volontariato e del terzo settore nell'ambito delle carceri, e vista altresì la richiesta di patrocinio morale da parte dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, con utilizzo del logo, propone al COA di aderire alla iniziativa, concedendo il patrocinio senza oneri per l'Ordine, e l'utilizzo del logo a tal fine. Preso atto che l'apertura della mostra sarà preceduta da un evento di presentazione che si terrà il 6.11.2017 alle h. 18, presso l'Auditorium Petrucci di Pescara, propone altresì al COA che se ne dia comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa e che sia delegato un rappresentante del Consiglio alla partecipazione. Rimette al Consiglio ogni opportuna valutazione circa le modalità della eventuale partecipazione attiva all'iniziativa da parte di avvocati iscritti"*,

delibera in conformità per la concessione del patrocinio gratuito e l'autorizzazione all'uso del logo; delibera altresì di richiedere alla Camera Penale, con l'osservatorio sulle carceri, l'indicazione di iscritti che possano dare un contributo all'iniziativa.

7) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Non vi sono istanze da esaminare.

8) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE PESCARA SU LIQUIDAZIONI COMPENSI AVVOCATI

Il Consiglio, letta la comunicazione del Presidente del Tribunale di Pescara sul pagamento delle fatture degli avvocati d'ufficio e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prende atto, visto quanto già comunicato dal Presidente Bozza in occasione della visita al COA in data 05/10/17, circa lo smaltimento del rilevante numero di pratiche in 30-40 gg. Delibera darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.

9) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCELLI)

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. * sulle numerose opposizioni iscritte a ruolo avverso provvedimenti assunti da Giudici del Tribunale di Pescara in materia di patrocinio a spese dello Stato e/o difese d'ufficio, prende atto e delibera nulla a provvedere, poiché la questione è già stata segnalata al Presidente del Tribunale in occasione della sua visita al COA in data 05/10/17. In quella sede il Presidente Bozza, preso atto che il problema, creduto risolto, è invece tuttora esistente, si è impegnato a sollecitare i Giudici affinché sia rispettato il protocollo per le liquidazioni e sia assunta una linea comune in relazione alle ammissioni.

10) ESAME POSIZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCELLI)

Il Consiglio, a seguito degli approfondimenti disposti nella seduta del 5/10/2017 in relazione alla comunicazione del 2/10/17, con la quale l'avv. * ha chiesto l'archiviazione del procedimento ex art. 29, comma 6 L. 247/12 aperto a seguito del mancato pagamento del contributo 2015;

vista la copia dell'atto di pignoramento in questione fornito dalla SOGET su richiesta del COA, e preso atto di quanto da SOGET comunicato circa il mancato accredito di somme in favore del COA in relazione a detta esecuzione forzata (atto n.2016/*),

preso atto che l'Avv. * riferisce di una opposizione all'esecuzione contro il pignoramento subito dalla SOGET, della quale il COA sarebbe stato informato nella seduta del 10/11/2016, ma della quale non vi è traccia nel verbale, ove viene dato atto del deposito di documentazione di diverso tenore;

udito il relatore, delibera di richiedere all'Avv. * copia della richiamata opposizione, nonché notizia circa lo stato del procedimento, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, riservando all'esito ogni decisione.

11) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU ISCRIZIONE ABOGADOS

Il Consigliere Segretario riferisce che:

- con pec in data 01/8/17 è stata trasmessa al CNF ed al Ministero della Giustizia la delibera COA 20/7/17, relativa alle verifiche effettuate a seguito della circolare CNF n.7-C-2017 del 15/5/17, di trasmissione della nota

ministeriale del 12/5/17. In particolare, la delibera COA stabiliva di richiedere al Ministerio de Justicia spagnolo, tramite il Ministero della Giustizia italiano, informazioni su eventuali provvedimenti emessi in Spagna nei confronti di alcuni nominativi di abogados, presumibilmente non in linea con la vigente normativa spagnola per l'accesso alla professione. Ciò allo scopo di potere adottare eventuali conseguenti provvedimenti che si fossero resi necessari, nell'ambito dei doveri derivanti dalla tenuta degli albi e registri;

- con nota DAG 11/10/17, il Ministero della Giustizia ha invitato il COA a rivolgere direttamente la richiesta di informazioni al Ministerio de Justicia spagnolo, indicato dalla Spagna quale autorità competente, fornendone i recapiti dedicati. In tal senso, il Ministero richiama il dovere di collaborazione e reciproca assistenza delle autorità competenti dello Stato di origine con quelle dello Stato ospitante, secondo l'art.13 della Dir. 98/5/CE (relativa all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica).

Il COA, preso atto, delibera di procedere presso il Ministerio de Justicia spagnolo per la richiesta di informazioni come da delibera del 20/7/17, delegando all'uopo il Cons. Segretario.

12) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE

Il Consiglio,

letta la comunicazione del CDD 10/10/2017 con la quale invia copia conforme con attestazione di esecutività in data 3/10/2017, della decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. */15 PE a carico dell'Avv. *, prende atto e dispone l'annotazione nella scheda personale dell'iscritto.

13) NOTIFICAZIONE DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE

Il Consiglio, prende atto della notifica a mezzo pec in data 11/10/2017 della decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. */15 PE nei confronti dell'Avv. * con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione di avvocato per mesi 18, restando in attesa della comunicazione della esecutività.

Alle ore 19,48 esce il cons. Cappuccilli

14) DELIBERA CDD 22/9/2017 SU PROVVEDIMENTI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio,

letta la delibera assunta dal CDD in data 22/9/2017 a seguito di interpello del COA in data 31/7/17, relativo alla necessità di far pervenire la motivazione dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari, vista l'ammissibilità della impugnazione degli stessi da parte del COA, come da sentenza Cass. SSUU n. 16993/17,

prende atto dell'accoglimento delle istanze del COA e delle modalità con le quali il CDD procederà alla comunicazione per le archiviazioni ex artt. 16 e/o 18 ed ex art.14 del regolamento 2/14.

15) CONVENZIONE TRIBUNALE E TA.R. PER TIROCINIO FORMATIVO

a) Il COA, esaminate le modifiche al testo della convenzione per i tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Pescara, le approva e delibera l'invio al Presidente del Tribunale per la sottoscrizione.

b) Il COA, esaminate le modifiche al testo della convenzione per i tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il T.A.R. sezione staccata di Pescara, delibera l'invio al Presidente del TAR per la sottoscrizione.

16) COMUNICAZIONE AVV. *

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. Antonio D'Alessandro relativa alla revoca della dichiarazione 20/2/2017 resa a favore dell'Abogado * ai sensi dell'art 8 comma 1 D. Lgs. 96/2001 per l'agire d'intesa,

rilevato che l'Abogado * ha richiesto ed ottenuto dal COA nulla-osta per trasferimento all'Ordine di *, e ad oggi non è stato ancora cancellato per trasferimento poiché non è pervenuta da * la comunicazione di avvenuta iscrizione,

prende atto e delibera l'invio della comunicazione dell'avv. * all'Ordine di *.

17) RICHIESTA SIG. *

Il Consiglio, letta l'istanza presentata dal sig. * con la quale chiede di voler autorizzare l'Avv. * ad assumere la difesa in suo favore per l'avvio di un'azione civile nei confronti dell'Avv. * avente ad oggetto "responsabilità professionale", delibera nulla a provvedere in quanto non è prevista l'autorizzazione da parte del COA per promuovere azioni di responsabilità nei confronti di iscritti all'Albo. Dispone darsene comunicazione all'interessato.

18) COSTITUZIONE CONSIGLIO CCIAA CHIETI PESCARA

Il Consiglio, letta la comunicazione del Commissario ad Acta della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, prende atto.

19) PREVENTIVO DITTA AQUILA FORNITURA BADGE E ESTENSIONE CONFIGURAZIONI

Il Consiglio, esaminato il preventivo pervenuto dalla ditta Aquila relativo alla fornitura di ulteriori 600 badge e di ulteriore licenza di estensione configurazioni per 1000 badge ASE 5100-BA, delibera di provvedere all'acquisto dei badge, alla loro stampa e configurazione e alla estensione della licenza SIPAS, mandando al Presidente per l'accettazione del preventivo ed al Cons. tesoriere per gli adempimenti successivi.

20) ISTANZA AVV. *

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. * nella quale:

- dichiara di aver smarrito il telecomando per l'accesso al parcheggio lato Nord;

- di rinunciare all'accesso a detto parcheggio e di non volere un telecomando in sostituzione;

- di poter avere il badge per l'accesso al parcheggio a raso lato Via Tirino e al parcheggio interrato,

delibera di prendere atto dello smarrimento del telecomando dell'accesso lato nord e della rinuncia all'accesso a detto parcheggio; delibera altresì il rilascio del badge per il parcheggio a raso lato via Tirino, disponendo la modifica della configurazione del badge già in possesso dell'avv. * che attualmente consente l'accesso dal solo tornello; delibera il rigetto della richiesta per l'accesso al parcheggio interrato in quanto pervenuta fuori termine.

21) ISTANZA AVV. *

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. * con la quale dichiara di rinunciare al parcheggio lato Nord e di poter optare per l'uso del parcheggio lato Via Tirino, prende atto della rinuncia all'accesso al parcheggio lato nord; delibera altresì il rilascio del badge per il parcheggio a raso lato via Tirino, disponendo la modifica della configurazione del badge già in possesso dell'Avv. * che attualmente consente l'accesso dal solo tornello e la restituzione del telecomando.

22) ISTANZA AVV. *

Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l'Avv. * dichiara, come da denuncia presentata alla Polizia di Stato di Milano in data 7/8/2017, allegata, di essere stato scippato del portafoglio, contenente, tra l'altro, il tesserino avvocato e il nuovo badge per l'ingresso al parcheggio interrato abilitato al tornello, delibera il rilascio del duplicato del badge.

23) ISTANZE INSERIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO INTERRATO

Il Consiglio, vista la propria delibera del 14.09.2017 con la quale, a seguito dell'esaurimento della precedente graduatoria, ha deliberato la formazione di un nuovo elenco per l'accesso al parcheggio interrato per i posti che si renderanno liberi in futuro secondo l'ordine di anzianità di iscrizione all'Albo tra coloro che avrebbero presentato la richiesta entro il termine del 5 ottobre 2017,

lette le istanze pervenute dall'Avv. * in data 6/10/2017, * in data 11/10/2017, * in data 11/10/2017 e * in data 15/10/2017, ne delibera il rigetto perchè fuori termine.

24) DELIBERA COA PALERMO SU POLIZZA R.C. E POLIZZA INFORTUNI (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, letta la delibera assunta dal COA di Palermo in data 5/10/2017 e udito il Cons. relatore, nel prendere atto che con D.M. 10/10/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni dell'entrata in vigore degli obblighi assicurativi previsti dall'art. 12 L. 247/12, delibera di esprimere contrarietà alla polizza infortuni per le ragioni che seguono: non sembra necessario né utile l'imposizione di tale obbligo agli avvocati in quanto, essendo gli stessi unici beneficiari delle eventuali indennità erogate a fronte di un sinistro indennizzabile, alcun beneficio potrebbe derivarne né ai clienti né ai terzi; i collaboratori e dipendenti dello studio sono già tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria dell'INAIL ove dipendenti dello studio; la previsione della diaria minima per I.T. di soli 50,00 euro al giorno e del capitale assicurato per il caso di morte e I.P. di € 100.000,00, appare non adeguata e irrazionale, non arrecando alcun beneficio ai clienti.

25) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO

Si rinvia alla prossima seduta.

26) COMUNICAZIONE SITO WEB AVV. * (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. * di attivazione del sito web * e udito il relatore, delibera di prendere atto senza osservazioni.

27) DELIBERA DIRETTIVO UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA SU DDL 2681 (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio Ordine Avvocati di Pescara, udito il relatore Cons. Schiona, esaminata la comunicazione proveniente dall'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia (UOFS) contenente osservazioni critiche al DDL S. 2681 – Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza – delibera di condividerne l'analisi.

Ritiene il COA Pescara che il testo del DDL, così come proposto, presenta profonde criticità sotto vari profili, a danno non solo della figura professionale dell'avvocato, ma anche della collettività degli utenti che accedono al sistema giustizia.

Non appare perciò condivisibile quanto previsto già nell'art. 2 ("Principi Generali") laddove:

- alla lettera e) vi è la previsione di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore (ivi comprese le persone fisiche, enti collettivi, professionisti, consumatori...);
- alla lettera l) vi è la previsione di degradare a rango di chirografo il professionista attivo quale Organo della procedura concorsuale;
- alla lettera n) n. 1) vi è la previsione dell'attribuzione della trattazione dei procedimenti relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione esclusivamente a Sezioni specializzate in materia di imprese già costituite, così limitando ulteriormente l'attività dei Tribunali locali;
- alla lettera n) n. 3) vi è la previsione della devoluzione della trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai nn. 1) e 2) solo ad alcuni dei tribunali esistenti sulla base dei criteri di cui ai nn. da 3.1 a 3.7.

Prevedendo, altresì,

- alla lettera o) la creazione presso il Ministero della Giustizia di un albo dedicato per i soggetti, da costituirsi anche in forma associata o societaria, cui i Tribunali possono affidare la gestione ed il controllo delle procedure concorsuali.

Già solo il contenuto dell'art. 2, se approvato in via definitiva, porterebbe quindi ad una delocalizzazione delle attività di giustizia in favore di un minor numero di Tribunali, con conseguenze economiche più gravose per l'utenza locale, con impoverimento del tessuto professionale locale (avvocati e commercialisti) e, quindi, un ingiustificato accentramento in favore di Centri territoriali di maggior dimensione.

Tutto ciò contrasta con i principi generali di tutela dei diritti del cittadino che vedrebbe sempre più difficoltoso, tortuoso ed oneroso l'accesso alla Giustizia.

Nell'ampliare poi l'analisi del testo di legge delega, deve aggiungersi la non condivisibilità di quanto previsto all'art.4 lett b) in materia di procedure di allerta, laddove si affida in via esclusiva agli OCC delle Camere di Commercio l'assistenza del debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

Tale disposizione merita di essere fortemente contrastata giacché non tiene in debito conto che i requisiti richiesti di garanzia di competenza tecnica, di esperienza ed indipendenza, di osservanza dell'obbligo di riservatezza,

possono essere naturalmente rinvenuti e soddisfatti proprio dagli OCC dell'Avvocatura.

Ed infatti, con l'entrata in vigore della legge 3/2012, i numerosi OCC di matrice forense costituitisi presso molti Tribunali, si sono dimostrati ampiamente all'altezza del compito loro affidato, supportando i soggetti interessati nella predisposizione delle più adeguate soluzioni previste dalla legge, fornendo una prestazione professionale qualificata mediante una formazione altamente specializzata. Escludere l'Avvocatura dal gestire l'innovativa fase procedimentale dell'allerta, significa compromettere a priori il buon esito della riforma. Anche per tale ragione si ritiene pertanto condivisibile la proposta dell'UOFS di promuovere e/o aderire a forme di protesta, e di estendere tale invito alle varie organizzazioni dell'avvocatura su territorio locale e nazionale.-

Alle ore 20,33 esce il cons. Cipriani

28) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

29) MODIFICA ARTT. 20 E 27 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla modifica degli artt. 20 e 27 del Codice Deontologico Forense con richiesta di osservazioni, da inviare entro il 10 novembre 2017 attraverso la compilazione di un modulo on line, e indicazione del nome di un referente per eventuali contatti, udita la relazione del Consigliere Avv. Di Bartolomeo, delibera di proporre le seguenti osservazioni:

- Art.20: in considerazione del dettato degli art.3 cc.2 e 3 L n.247/12, si ritiene fondamentale sottolineare anche in questa sede l'importanza dell'aspetto etico della professione forense e quindi di rimarcare che il comportamento deontologicamente corretto, prima ancora che un dovere, rappresenta l'adesione a principi etici irrinunciabili e presupposti che debbono costituire patrimonio ontologico di ciascun avvocato.

Si propone dunque una modifica del testo dell'art.20 del seguente tenore: *“La violazione **dei principi**, dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai **principi**, ai doveri ed alle regole di condotta imposti dalla Legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 c. 1 L. n. 247/2012.*

Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi espressamente previste; ove non riconducibili, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lett. c e art. 53 L. n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 del Codice Deontologico.”

- art.27 n.2: pur condividendo l'esigenza di trasparenza cui è improntata la modifica proposta, si ritiene non possa condividersi l'aver elevato ad illecito deontologico l'inosservanza delle regole relative alla mera dettagliata distinzione delle somme dovute per oneri, spese e compenso, in tal modo imputando lo stesso disvalore al difetto di specifica degli importi rispetto alla ben più grave mancata redazione del preventivo scritto.

Si propone pertanto la seguente formulazione dell'art.27 n.2: *L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo complessivo della prestazione, ivi ricompreso quanto dovuto per oneri, spese (anche forfettarie) e compenso professionale.*

Manda alla segreteria per la trasmissione al CNF con indicazione dell'Avv. Elena Di Bartolomeo quale referente, come richiesto dallo stesso CNF.

30) RINNOVO POLIZZA ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Il Consiglio, letto il verbale della seduta della Camera di Conciliazione Forense in data 17/10/2017 sul rinnovo della Polizza assicurativa attualmente in vigore, udito il relatore, delibera in conformità.

31) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Nulla a provvedere.

32) RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dalla sig.ra * per un tentativo di conciliazione con l'Avv. *, delega l'avv. Lorenzo Cirillo.

33) VARIE ED EVENTUALI

- a) Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra gli Avv.ti * e *
- b) Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione tra la sig.ra * e l'avv. *
- c) Il Consiglio, udita la relazione dei Cons. Sabatini e Schiona, prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra il sig. * – amministratore della * e l'Avv. *.

Il COA prende atto che, successivamente alla verbalizzazione, è stata acquisita dalla segreteria mail dell'Avv. *, con avviso della impossibilità a presenziare all'incontro e dell'avvenuta conciliazione della vicenda, circostanza quest'ultima negata dalla parte istante.

Delibera l'invio dei verbali del tentativo di conciliazione al CDD, nell'ambito dell'esposto già aperto.

Alle ore 20,58, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Filomena Mancinelli

IL PRESIDENTE

Avv. Donato Di Campli